Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0183

Opportunità e sfide presentate da una strategia globale sull'intelligenza artificiale per il commercio dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2026 sulle opportunità e le sfide presentate da una strategia globale di intelligenza artificiale per il commercio dell'UE (2025/2112(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)[1],

– visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)[2],

– visto il regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip)[3],

– visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013,

1 GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.
2 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
3 GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj.

(UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020[4] (regolamento sulle materie prime critiche),

– visti gli esiti della riunione ministeriale sui minerali critici, tenutasi a Washington il 4 febbraio 2026, e la cooperazione in corso tra l'UE e gli Stati Uniti volta a diversificare e rafforzare le catene di approvvigionamento sicure e sostenibili delle materie prime critiche, essenziali per la competitività, le tecnologie avanzate e la resilienza dell'UE nei mercati globali,

– visto il regolam ento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione[5],

– visto il regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi[6],

– visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso[7] (regolamento sui prodotti a duplice uso),

– vista la comunicazione della Commissione, del 19 novembre 2025, dal titolo "La strategia per l'Unione dei dati: sbloccare i dati per l'IA" (COM(2025)0835),

– vista la comunicazione della Commissione, del 24 gennaio 2024, dal titolo "Impulso alla sicurezza economica dell'Europa: introduzione a cinque nuove iniziative" (COM(2024)0022 final),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 3 dicembre 2025, dal titolo "Rafforzare la sicurezza economica dell'UE" (JOIN(2025)0977),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 5 giugno 2025, dal titolo "Una strategia digitale internazionale per l'Unione europea" (JOIN(2025)0140),

4 GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj.

5 GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj.

6 GU L, 2023/2675, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj.

7 GU L 206 del 11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj.

– vista la comunicazione della Commissione europea, del 9 aprile 2025, sul piano d'azione per il continente dell'IA (COM(2025)0165),

– vista la comunicazione della Commissione, dell'8 ottobre 2025, dal titolo "Strategia per l'IA applicata" (COM(2025)0723),

– vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea) ("relazione Draghi"),

– vista la relazione di Enrico Letta, del 10 aprile 2024, dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato) ("relazione Letta"),

– vista la sua risoluzione del 9 luglio 2025 sulla sicurezza dei prodotti e la conformità normativa nel commercio elettronico e nelle importazioni provenienti da paesi terzi[8],

– vista la sua risoluzione legislativa del 13 novembre 2025 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore[9],

– visti il ruolo di primo piano svolto dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nella difesa di un sistema commerciale multilaterale basato su regole e la sua importanza per la diffusione delle tecnologie emergenti, tra cui l'intelligenza artificiale, nel commercio internazionale,

– viste le norme dell'OMC, in particolare i principi di non discriminazione e di trasparenza in materia di restrizioni all'esportazione,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A10-0122/2026),

A. considerando che l'intelligenza artificiale (IA) è una tecnologia per finalità generali che ridefinisce gli scambi di beni, servizi e flussi di dati dell'UE; che l'IA ha il potenziale di ridurre i costi di informazione e conformità, trasformare la gestione della catena di approvvigionamento ed espandere i servizi forniti digitalmente; che l'IA e le dinamiche di potere legate alla proprietà della tecnologia presentano sfide significative e opportunità di trasformazione per la competitività commerciale dell'UE; che la politica commerciale dell'UE è fondamentale per garantire una strategia esterna olistica in materia di IA che combini apertura, trasparenza e sicurezza con

8 GU C, C/2026/1436, 31.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1436/oj.

9 GU C, C/2026/1674, 22.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1674/oj.

resilienza e rispetto dei diritti fondamentali e sostenga operazioni transfrontaliere prevedibili; che l'IA presenta opportunità significative per migliorare l'efficienza e la sicurezza dei controlli doganali e della vigilanza del mercato nell'Unione europea, contribuendo alla lotta contro le frodi, la contraffazione e le pratiche commerciali sleali;

B. considerando che la rapida diffusione e implementazione dell'IA stanno contribuendo a cambiamenti strutturali nell'organizzazione, nella geografia e nella governance del commercio internazionale dei servizi, con implicazioni per la competitività, l'occupazione e lo sviluppo; che le soluzioni di IA open source offrono vantaggi significativi, tra cui la riduzione dei costi e una maggiore riservatezza dei dati grazie all'utilizzo a livello locale, contribuendo ad aumentare la sana concorrenza nel settore dell'IA e a ridurre la dipendenza da fornitori di paesi terzi; che tali cambiamenti interagiscono con le lacune esistenti in termini di capacità produttiva, infrastrutture e competenze all'interno e all'esterno dell'UE; che il mantenimento di un modello commerciale sostenibile aperto, resiliente e inclusivo richiede una strategia coerente e olistica per gestire i cambiamenti determinati dall'IA; che le relazioni economiche esterne dell'UE, anche con i partner del Sud del mondo, dovrebbero sostenere l'adozione inclusiva dell'IA e la creazione di valore condiviso, promuovendo nel contempo un modello antropocentrico basato sul principio dell'etica come impostazione predefinita, volto a sostenere la dignità umana;

C. considerando che i flussi transfrontalieri di dati e l'accesso ai dati sono fondamentali per lo sviluppo, l'addestramento e la diffusione dell'IA, ma devono essere esaminati attentamente al fine di garantire che continui a essere assicurato un elevato livello di protezione dei dati, in particolare per i dati personali sensibili come i dati sanitari; che le norme sul commercio digitale plasmano sempre più la competitività dell'IA, sottolineando la necessità di prevedere disposizioni in materia di cooperazione normativa nei futuri accordi commerciali e di modernizzare quelli esistenti; che il quadro antropocentrico dell'UE, ancorato al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e al regolamento sull'intelligenza artificiale, fornisce un modello credibile per un'IA affidabile che, se promosso a livello internazionale, può diventare un vantaggio competitivo nei mercati che valorizzano la trasparenza e la governance nel rispetto dei diritti; che l'OMC potrebbe essere la sede appropriata per le discussioni multilaterali sull'IA e sul commercio al fine di affrontare le distorsioni della concorrenza, gli ostacoli agli scambi e i rischi di frammentazione normativa, in modo da garantire un commercio digitale prevedibile, equo e rispettoso dei diritti;

D. considerando che l'uso dell'IA rimane disomogeneo a seconda dei settori, delle regioni e delle dimensioni delle imprese, con vantaggi per gli attori che controllano i dati, la potenza di calcolo e le

competenze, con il rischio di ampliare i divari in termini di produttività ed esportazione per le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese che adottano l'IA in una fase successiva; che la competitività commerciale basata sull'IA dipende dall'accesso ai dati, dalla capacità di calcolo, dall'energia, dalla connettività, dal capitale e dalle competenze e che molti di questi fattori sono influenzati dalle relazioni commerciali e di investimento; che nel primo semestre del 2024 l'UE ha attratto solo il 6 % degli investimenti globali nelle start-up nel settore dell'IA, creando dipendenze strutturali che hanno un impatto sulle relazioni commerciali e sull'autonomia strategica europea; che un accesso equo alle infrastrutture di IA è essenziale affinché le PMI rimangano competitive, in quanto le stesse si trovano ad affrontare ostacoli significativi rispetto alle grandi imprese, tra cui costi elevati delle risorse di calcolo, accesso limitato ai dati e carenza di personale tecnico qualificato;

E. considerando che l'IA rimane una tecnologia in rapida evoluzione; che un intervento normativo prematuro o eccessivo rischia di compromettere l'innovazione, gli investimenti e la competitività; che è essenziale adottare un approccio proporzionato, basato sul rischio e favorevole all'innovazione;

F. considerando che la catena di approvvigionamento dell'IA è altamente concentrata in un numero limitato di paesi e regioni, generando un rischio di dipendenza per l'accesso a una potenza di calcolo, materie prime e semiconduttori critici; che le infrastrutture critiche di IA di proprietà straniera aumentano il rischio di manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri; che l'uso improprio degli algoritmi può minare la democrazia e aggravare le tensioni commerciali geopolitiche in atto; che l'intensificazione della concorrenza tecnologica globale, caratterizzata da modelli di governance dell'IA divergenti, dall'escalation tariffaria e dai controlli sulle esportazioni di tecnologie critiche, aumenta il rischio che l'accesso ai principali fattori produttivi di IA sia utilizzato come leva geopolitica; che alcune ingerenze esterne rischiano di indebolire le rigorose norme dell'UE in materia di trasparenza, responsabilità e protezione dei diritti fondamentali, compromettendo così la capacità dell'Unione di difendere i suoi valori, garantire condizioni di parità per le imprese e proteggere i cittadini dai rischi dell'IA e delle tecnologie digitali non regolamentate; che l'UE dovrebbe continuare a difendere tali norme; che l'UE dovrebbe rafforzare l'autonomia strategica diversificando le catene di approvvigionamento e approfondendo la cooperazione con partner affidabili che condividono valori democratici e un impegno a favore di un commercio aperto e basato su regole;

G. considerando che lo sviluppo e l'adozione dell'IA dipendono dall'accesso ai mercati e alle tecnologie globali, che sono influenzati dai quadri di politica commerciale; che l'OMC sostiene lo sviluppo e l'adozione dell'IA consentendo scambi commerciali più aperti, trasparenti e prevedibili di beni e servizi basati sull'IA; che gli attuali

accordi dell'OMC forniscono già contributi significativi allo sviluppo e all'adozione dell'IA, tra cui l'accordo sulle tecnologie dell'informazione, che riduce i costi di diffusione dell'hardware di IA, l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT), che promuove la trasparenza normativa e le norme internazionali, l'accordo generale sugli scambi di servizi, che facilita gli scambi di servizi relativi all'IA, e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che sostiene lo sviluppo e la diffusione dell'IA;

H. considerando che la natura a duplice uso e la crescente militarizzazione dell'IA, anche attraverso il suo impiego nei conflitti contemporanei, come la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, stanno accelerando il passaggio da una cooperazione incentrata sulla sicurezza a una concorrenza geoeconomica e di sicurezza guidata dall'IA; che la governance, i controlli delle esportazioni e le norme in materia di IA sono sempre più utilizzati come strumenti di influenza strategica e proiezione di potere;

I. considerando che l'IA può essere utilizzata nei sistemi d'arma e negli strumenti di sorveglianza di massa; che tali pratiche susciteranno profonde preoccupazioni di natura etica e relative ai diritti umani; che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto un divieto globale sui sistemi d'arma autonomi letali, macchine in grado di sottrarre vite umane senza alcun controllo da parte dell'uomo;

L'IA per l'agevolazione degli scambi e l'applicazione delle norme

1. riconosce che l'IA può accelerare le esportazioni e le importazioni dell'UE, in particolare per le PMI, riducendo gli ostacoli all'ingresso nel mercato e i costi di conformità, consentendo alle imprese di raggiungere mercati precedentemente al di fuori della loro portata, a condizione che le PMI abbiano un accesso equo alle infrastrutture di IA; invita la Commissione a integrare servizi di consulenza affidabili in materia di IA nel portale Access2Markets e nello sportello unico per orientarsi tra le tariffe, le norme di origine e i requisiti normativi; invita la Commissione a dare priorità a strumenti di IA favorevoli alle PMI e a garantire che le soluzioni digitali di conformità rimangano semplici e accessibili, anche dal punto di vista economico;

2. osserva che l'IA può contribuire a ridurre i ritardi e i costi nelle catene di approvvigionamento dell'UE migliorando la pianificazione e il coordinamento; invita la Commissione a rendere il commercio senza supporto cartaceo la norma e a promuovere la condivisione di informazioni affidabili tra gli operatori e le autorità; chiede di investire in una logistica basata sull'IA che riduca le strozzature nei porti e nei corridoi e di sostenere una logistica più verde attraverso itinerari e manutenzione più intelligenti; invita la Commissione a incentivare soluzioni di IA open source, che contribuiscano a una maggiore concorrenza e riducano la dipendenza da fornitori di paesi terzi; sottolinea che la digitalizzazione e la logistica basata sull'IA dovrebbero portare a una maggiore produttività, efficienza e

gestione della catena di approvvigionamento, a una riduzione dei costi commerciali e a una riduzione degli oneri amministrativi;

3. prende atto del ruolo potenziale dell'IA nel rafforzamento dei controlli doganali, in un contesto caratterizzato dalla sovraccapacità del mercato e dai limiti delle ispezioni umane a fronte delle sfide poste dall'afflusso di merci, in particolare i pacchi di piccole dimensioni provenienti dalla Cina; invita la Commissione a fornire risorse e competenze alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità doganali, anche attraverso una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri nel centro doganale digitale dell'UE, al fine di garantire che l'uso dell'IA migliori la capacità di contrasto e la condivisione dei dati tra le autorità; invita la Commissione a valutare il potenziale dell'IA per garantire la conformità delle merci importate al diritto dell'UE, migliorare la tracciabilità in tempo reale e il controllo doganale dei prodotti importati nonché la vigilanza del mercato, utilizzare strumenti di IA sicuri e dedicati per analizzare sistematicamente i dati relativi ai pacchi di piccole dimensioni o assicurare la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento al fine di contrastare la contraffazione, le frodi doganali, le pratiche commerciali sleali e l'elusione delle sanzioni imposte dall'UE; sottolinea che tali sistemi di IA costituirebbero infrastrutture critiche e dovrebbero pertanto rimanere indipendenti e sovrani; invita la Commissione a garantire che tali strumenti siano rigorosamente conformi alla pertinente legislazione dell'UE;

4. osserva che l'IA può essere uno strumento utile per le imprese, le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato per sostenere la protezione dei diritti umani, agevolando l'effettiva attuazione e il rispetto delle norme dell'UE quali la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità[10], il regolamento sulla deforestazione[11] o il regolamento dell'UE sul lavoro forzato[12], nonché per sostenere la protezione dei consumatori, agevolando l'effettiva attuazione e il rispetto delle norme dell'UE quali il regolamento

10 Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

11 Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj).

12 Regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937(GU L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj).

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), la marcatura CE e il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti[13];

IA e cambiamenti strutturali nel commercio di beni e servizi, nonché nel commercio e nello sviluppo sostenibile

5. riconosce che la competitività dell'Europa nel commercio di beni dipenderà sempre più dalla produttività basata sull'IA e dai miglioramenti qualitativi nelle catene del valore industriali strategiche, comprese le tecnologie manifatturiere, automobilistiche, farmaceutiche ed energetiche; invita la Commissione a tenere sistematicamente conto di tali interessi nei negoziati commerciali garantendo un effettivo accesso al mercato, solide discipline sulle barriere non tariffarie e disposizioni applicabili che mantengano condizioni di parità prevenendo la concorrenza sleale e le distorsioni legate alla tecnologia, riconoscendo nel contempo il diritto dell'UE di legiferare;

6. riconosce che l'IA sta rimodellando il commercio di servizi forniti digitalmente attraverso la mercificazione delle competenze, il che richiede ulteriori sforzi per preservare il vantaggio comparativo storico dell'Europa nei servizi professionali, tecnici e commerciali di elevato valore; sottolinea che, per rispondere all'intensificarsi della concorrenza globale nel commercio di servizi, è necessario mobilitare gli investimenti e migliorare l'accesso ai finanziamenti, come previsto nelle relazioni Draghi e Letta; esorta la Commissione a mobilitare partenariati commerciali e di investimento per attrarre capitali e talenti e per espandere le imprese europee;

7. riconosce il potenziale dell'IA di rimodellare il lavoro e i mercati del lavoro a livello mondiale; mette in guardia dai rischi di sostituzione derivanti dall'automazione, dal commercio di servizi basati sull'IA e dalle crescenti carenze di competenze nella forza lavoro dell'UE; sottolinea, pertanto, la necessità di adottare strategie per anticipare tali cambiamenti e adeguare la forza lavoro di conseguenza; osserva che lo sviluppo e la diffusione di modelli e sistemi di IA hanno conseguenze ambientali negative, tra cui l'aumento della domanda di energia elettrica e del consumo idrico; invita la Commissione ad analizzare, nell'ambito delle valutazioni d'impatto degli accordi di libero scambio, quali settori potrebbero essere interessati dall'IA e a

13 Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj).

valutare l'impatto dell'uso dell'IA sui diritti dei lavoratori e sull'ambiente;

8. avverte che il divario digitale rischia di escludere i partner del Sud del mondo dalle opportunità di crescita basate sull'IA, aumentando la dipendenza dai modelli importati; sottolinea che la cooperazione a sostegno dell'utilizzo degli strumenti di IA nei paesi in via di sviluppo dovrebbe rafforzare il sistema commerciale multilaterale ed essere promossa nel quadro dell'OMC; invita la Commissione ad avvalersi delle disposizioni in materia di inclusione digitale nei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile e negli accordi sul commercio digitale per sostenere l'adozione dell'IA e gli incrementi di produttività, nonché a promuovere un'IA inclusiva e affidabile attraverso appositi programmi di cooperazione internazionale e iniziative di sviluppo delle capacità nell'ambito degli strumenti esterni dell'UE esistenti, compresi i programmi di formazione e l'accesso alle infrastrutture digitali e di IA; invita la Commissione a concentrare lo sviluppo di capacità del Global Gateway su ecosistemi di IA open source ed etici e capacità locali, promuovendo relazioni commerciali e di investimento resilienti e reciprocamente vantaggiose;

9. osserva che le soluzioni di IA open source, consentendo un riutilizzo trasparente e prove indipendenti, offrono vantaggi significativi, tra cui costi ridotti e una maggiore riservatezza dei dati grazie all'utilizzo a livello locale, contribuendo ad aumentare la sana concorrenza nel settore dell'IA e a ridurre la dipendenza da fornitori di paesi terzi, sostenendo nel contempo soluzioni di IA verificabili e adattate a livello locale, sviluppate in collaborazione con i partner del Sud del mondo; sottolinea che l'integrazione di tale cooperazione nella politica commerciale e nei partenariati digitali dell'UE può diversificare i partenariati, ridurre la dipendenza da pochi ecosistemi proprietari e rafforzare i legami geopolitici a lungo termine; invita la Commissione a incentivare soluzioni di IA open source, che contribuiscano a ridurre la dipendenza da fornitori di paesi terzi; sottolinea che la collaborazione open source dovrebbe includere progetti relativi all'IA per il bene pubblico, come la lotta ai cambiamenti climatici, il sostegno alla transizione pulita e il miglioramento dell'assistenza sanitaria e della sicurezza alimentare;

Governance del commercio digitale, cooperazione normativa e norme multilaterali

10. evidenzia il ruolo strategico dei partenariati digitali e dei consigli per il commercio e la tecnologia con partner che condividono gli stessi principi, nonché i valori democratici, elevati standard di governance e l'impegno a favore di un commercio aperto e basato su regole, al fine di promuovere l'approccio dell'UE all'IA, improntato ai valori, antropocentrico e basato sul rischio; chiede una maggiore inclusione del Parlamento nei consigli per il commercio e la tecnologia; invita la Commissione ad attuare la strategia digitale internazionale

attraverso posizioni coordinate in seno al G7, al G20, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e alle Nazioni Unite e una cooperazione strutturata tra autorità di regolamentazione per promuovere la convergenza globale su standard elevati di sicurezza dell'IA e protezione dei diritti fondamentali;

11. sottolinea la necessità di difendere e promuovere, in particolare nei consessi multilaterali, il modello di IA antropocentrico dell'UE quale norma internazionale e il regolamento sull'intelligenza artificiale quale parametro di riferimento che può contribuire ad allineare le norme in materia di trasparenza e sicurezza, mantenendo nel contempo gli scambi commerciali aperti e prevedibili; invita la Commissione a rafforzare la cooperazione in materia di norme di IA, innovazione tecnologica e catene di approvvigionamento sicure con partner affidabili e paesi che condividono gli stessi principi, anche attraverso partenariati bilaterali e consessi multilaterali, dando priorità ai partner che difendono i valori democratici e l'ordine internazionale basato su regole; osserva che i sistemi di IA avanzati creano sfide transfrontaliere e invita la Commissione ad adoperarsi a favore di un livello minimo globale di protezione contro i rischi più gravi quale base per una governance interoperabile e affidabile, in particolare attraverso iniziative internazionali quali il partenariato globale sull'IA, i principi dell'OCSE in materia di IA e il quadro etico dell'UNESCO in materia di IA;

12. sottolinea che, al di là di un livello minimo globale di protezione, è necessaria una coalizione di partner che condividono gli stessi principi, nonché l'approccio antropocentrico dell'UE, per accelerare l'attuazione di norme rigorose in materia di sicurezza, trasparenza, responsabilità e diritti fondamentali nel settore dell'IA, in particolare attraverso un dialogo normativo strutturato volto a risolvere le controversie, scambiare le migliori pratiche e adeguare gli impegni alla luce degli sviluppi tecnologici; invita inoltre la Commissione ad associare la convergenza normativa su norme rigorose in materia di sicurezza e diritti fondamentali a uno sviluppo concreto delle capacità, compresi investimenti congiunti in capacità di calcolo e di prova sicure e a prezzi accessibili, partenariati per i talenti e le competenze al fine di ridurre la dipendenza strategica e creare modelli di attuazione credibili con cui i paesi partner possano allinearsi, rafforzando un'IA affidabile quale base per un commercio digitale aperto e resiliente;

13. sottolinea che flussi di dati leciti e sicuri sono essenziali per il commercio basato sull'IA; ricorda la necessità che gli accordi sul commercio digitale dell'UE rispettino le disposizioni orizzontali della Commissione sui flussi transfrontalieri di dati e sulla protezione dei dati personali e della vita privata nel titolo sul commercio digitale degli accordi commerciali dell'UE, che consentono all'Unione di includere misure volte ad agevolare i flussi transfrontalieri di dati negli accordi commerciali, preservando nel contempo i diritti

fondamentali delle persone alla protezione dei dati e della vita privata, evidenziando che dovrebbero includere disposizioni specifiche sulla cooperazione normativa in materia di IA, agevolando la comprensione reciproca degli approcci normativi, e invita la Commissione a includere tali disposizioni in tutti i futuri capitoli e accordi sul commercio digitale; ribadisce che le garanzie conformi al GDPR o a norme equivalenti sono requisiti minimi per i trasferimenti di dati personali dell'UE; chiede che gli accordi sul commercio digitale tutelino l'autonomia normativa e preservino l'accesso tecnico necessario alle autorità di regolamentazione per applicare il regolamento sull'IA e garantire la trasparenza, la verificabilità, l'equità, la sicurezza e la responsabilità dei sistemi di IA, garantendo nel contempo che la società civile e i ricercatori indipendenti abbiano accesso al codice sorgente e agli algoritmi dei sistemi;

14. ricorda l'impegno dell'UE a favore di un sistema commerciale multilaterale basato su regole; sottolinea che l'OMC dovrebbe contribuire in modo significativo allo sviluppo di un quadro di governance dell'IA per un commercio solido, sicuro, inclusivo e affidabile, anche istituendo un apposito gruppo di lavoro dell'OMC sull'intelligenza artificiale al fine di facilitare il dialogo, la condivisione delle conoscenze e la cooperazione tra i membri in materia di normative e politiche relative all'IA; sottolinea che norme equilibrate sul commercio elettronico sono essenziali per dare impulso al commercio basato sull'IA; invita la Commissione a garantire che qualsiasi testo dell'OMC sul commercio elettronico garantisca un margine di manovra politico per la governance democratica dell'IA, comprese garanzie applicabili per i lavoratori e i consumatori; invita la Commissione a portare avanti le discussioni sull'IA e il commercio nel quadro dell'OMC e a promuovere una cooperazione globale che faciliti flussi di dati affidabili e il commercio digitale, nonché l'accesso a servizi e strumenti basati sull'IA, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

15. avverte che regimi di conformità divergenti in materia di IA rischiano di frammentare i mercati e di aumentare i costi commerciali; sottolinea il ruolo della cooperazione internazionale nel prevenire la frammentazione normativa; invita la Commissione a utilizzare le norme internazionali e le discipline dell'OMC in materia di ostacoli tecnici agli scambi e trasparenza come strumenti per evitare che la divergenza normativa diventi un ostacolo ingiustificato agli scambi, preservando e sfruttando nel contempo il quadro di governance dell'IA dell'UE per agevolare un commercio digitale affidabile e promuovere condizioni di parità a livello globale per un'IA affidabile;

Sicurezza economica e dipendenze strategiche nella catena del valore dell'IA

16. sottolinea che un accesso sicuro ai semiconduttori avanzati e una potenza di calcolo a prezzi accessibili sono fondamentali per la sovranità tecnologica e la competitività dell'UE; osserva che il

regolamento sui chip e l'agenda per le fabbriche di IA rischiano di non raggiungere gli obiettivi prefissati a causa della frammentazione dell'attuazione e della portata limitata; invita la Commissione ad accelerarne l'attuazione, a portare avanti la propria diplomazia delle materie prime e a sfruttare gli accordi commerciali, gli accordi quadro e gli accordi di partenariato con partner affidabili per diversificare le catene di approvvigionamento e ridurre le dipendenze strategiche; riconosce, in tale contesto, il ruolo fondamentale svolto dagli ecosistemi avanzati di produzione di chip nelle economie partner che condividono gli stessi principi, nel sostenere la capacità di calcolo dell'IA a livello mondiale e incoraggia ad approfondire la cooperazione con tali partner per quanto riguarda la resilienza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori; evidenzia inoltre l'urgenza di rafforzare la produzione europea di semiconduttori avanzati, in particolare sostenendo iniziative europee quali la proposta di revisione del regolamento sui chip (regolamento sui chip 2.0); invita la Commissione a definire una strategia più chiara sul modo in cui l'UE potrebbe affermarsi come attore chiave nell'ecosistema dell'IA e a integrare disposizioni rigorose negli accordi commerciali per garantire un accesso equo alle tecnologie e alle materie prime critiche;

17. ritiene che i partenariati strategici sulla resilienza della catena di approvvigionamento dei minerali critici siano strumenti potenzialmente significativi per rafforzare il coordinamento con gli alleati in materia di accesso ai fattori produttivi critici per l'IA, compresi gli elementi delle terre rare e i materiali semiconduttori avanzati; insiste sul fatto che l'impegno dell'UE deve essere subordinato alla coerenza con i parametri di riferimento stabiliti dal regolamento sulle materie prime critiche e con gli obiettivi volti al conseguimento di un'autonomia strategica aperta fissati dall'UE, al fine di ridurre le vulnerabilità, anziché spostare le dipendenze; invita la Commissione a garantire che tutti gli strumenti commerciali plurilaterali derivanti da tali partenariati, compresi i prezzi minimi o i meccanismi di acquisto, siano compatibili con gli impegni assunti nel quadro dell'OMC e servano gli interessi dell'UE; chiede un dialogo e cooperazione rafforzati tra partner affidabili al fine di salvaguardare i flussi commerciali internazionali e rafforzare l'integrità e la resilienza degli ecosistemi industriali legati all'IA;

18. avverte che la concentrazione dell'infrastruttura cloud nei paesi terzi espone l'UE a vulnerabilità giurisdizionali esterne; invita la Commissione, attraverso l'atto legislativo sullo sviluppo del cloud e dell'IA e l'atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale (COM(2026)0100), a istituire quadri graduali di sovranità che diano priorità ai fornitori con sede nell'UE per i servizi critici attraverso gli appalti pubblici, garantendo nel contempo un'autonomia strategica aperta grazie al mantenimento di un accesso non discriminatorio per i fornitori che condividono gli stessi principi e soddisfano i requisiti di certificazione e interoperabilità dell'UE;

19. invita la Commissione a garantire che la sua dottrina di sicurezza economica coordini il controllo degli investimenti esteri diretti, prestando particolare attenzione ai settori digitali strategici quali le piattaforme di IA, i servizi cloud e i centri dati, i controlli delle esportazioni, lo strumento anticoercizione e la difesa commerciale quale sistema coerente per prevenire la strumentalizzazione delle dipendenze dall'IA; avverte che le restrizioni alle esportazioni di materie prime critiche e la crescente volatilità geopolitica richiedono un coordinamento e un'applicazione rafforzati per proteggere l'ecosistema europeo dell'IA; invita la Commissione a proporre una revisione mirata del regolamento sui prodotti a duplice uso per affrontare in modo più completo la questione dell'intelligenza artificiale avanzata, in considerazione del suo potenziale utilizzo da parte di paesi terzi in applicazioni nel campo della sicurezza, della sorveglianza o della difesa;

20. esprime preoccupazione in merito alle ripetute restrizioni all'esportazione di elementi delle terre rare imposte dalla Cina, che perturbano in modo significativo le catene di approvvigionamento essenziali per le imprese del settore dei semiconduttori e la più ampia catena del valore dell'IA; ritiene che l'azione della Cina sia ingiustificata e invita la Commissione a monitorare attentamente la situazione e a reagire in modo adeguato per garantire che l'economia globale e la resilienza del commercio internazionale non ne risentano;

21. sottolinea che l'UE deve accelerare l'attuazione del regolamento sulle materie prime critiche e diversificare le catene di approvvigionamento, al fine rafforzare la resilienza economica; evidenzia l'urgente necessità di garantire investimenti nei progetti strategici approvati nell'ambito del regolamento sulle materie prime critiche e in altri progetti volti a incentivare l'estrazione, la raffinazione, la trasformazione e il riciclaggio che contribuiscono alla riduzione dei rischi provenienti dalla Cina;

°

° °

22. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.